

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 2892
Circolare N° 24/DICEMBRE 2013

DICEMBRE 2013
A tutti i colleghi (*)

• SPESOMETRO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGA LA SCADENZA E FORNISCE LE PRIME RISPOSTE A DUBBI E PERPLESSITA'. ECCO LA NOSTRA DISAMINA.

A seguito delle numerose difficoltà operative riscontrate nell'effettuare l'adempimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che **consentirà di inviare i dati della comunicazione dei clienti - fornitori (c.d. "spesometro") fino al 31 gennaio 2014**, disponendo di fatto una proroga degli iniziali termini che si ricorda erano il 12.11.2013 per i soggetti mensili ed il 21.11.2013 per gli altri soggetti.

Orbene, recentemente l'**Agenzia delle Entrate**, con **la nota del 19 novembre 2013, prot. n. 0136693**, ha fornito i primi chiarimenti, nella forma di **"risposte alle domande più frequenti (FAQ)**, chiarendo anche che, visto il carattere di novità degli adempimenti richiesti e la complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità, in sede di prima applicazione, ai soggetti dichiaranti **non saranno applicate sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014**.

Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

Di seguito una breve analisi delle FAQ oggetto della nota dell'Agenzia delle Entrate del 19/11/2013.

QUADRO BL - OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI DELLA BLACK LIST.

Le operazioni con controparte black list, già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del nuovo modello polivalente), **sono escluse dalla comunicazione annuale** relativa alle operazioni rilevanti IVA (quadro SE del modello).

Resta inteso, inoltre, che le operazioni di importo uguale o inferiore a 500 euro non comunicate ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

QUADRO FE - CASELLA "AUTOFATTURA"

Gli acquisti da fornitori extra-UE e quelli da fornitori UE rientrano tra quelli che possono essere indicati con l'utilizzo del flag "Autofattura".

Nel caso degli acquisti da fornitori extra UE nella casella non vanno indicate le importazioni.

QUADRO FR - "REVERSE CHARGE"

La casella **"Reverse charge"** all'interno del quadro FR **va barrata anche nel caso di cessione di cellulari o microprocessori** ai sensi dell'art. 17, co. 6, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Mentre, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, **sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, **quindi anche quelle**

riguardanti le cessioni di immobili (fatta eccezione per acconti versati in anno precedente al rogito).

QUADRO FR – CASELLA "AUTOFATTURA"

Il flag "Autofattura" del quadro FR, riguardante gli acquisti da non residenti, va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente (ad esempio, autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del Dpr 633/1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore) ma, anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.

Altro importante chiarimento per il punto in esame riguarda le ipotesi di **acquisto da un imprenditore agricolo esonerato dall'emissione della fattura e di acquisto**, per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta.

In questo caso, viene precisato che **le suddette operazioni possono essere utilmente riportate attraverso l'utilizzo del flag "Autofattura" con l'indicazione della diversa partita Iva della controparte.**

QUADRO SE - ACQUISTI DA NON RESIDENTI

In generale, **nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia** e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

L'Agenzia chiarisce che l'eventuale ripetizione in 3 quadri della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che:

- **in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera** (es. un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure un' indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) **va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;**
- **in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.**

Ancora l'Agenzia delle entrate specifica che, **nel quadro SE vanno indicate anche le cessioni di beni ex art. 7-bis, DPR n. 633/72** ed a tal fine si provvederà all'aggiornamento delle relative istruzioni.

QUADRO FN - CESSIONI A NON RESIDENTI

Relativamente al quadro FN l'Agenzia chiarisce che in esso vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi INTRASTAT.

Si fa presente inoltre che devono essere incluse anche le operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA - UE).

OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO

L'Agenzia conferma che, nella comunicazione in esame, vanno **incluse anche le operazioni prive di corrispettivo** rappresentate da:

- **cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del Dpr 633/1972;**
- **destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.**

L'Agenzia chiarisce inoltre che:

- **le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, vanno comunicate indicando la partita Iva del cedente;**
- **la fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'articolo 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.**

COMMERCianti AL MINUTO, SOGGETTI ASSIMILATI E AGENZIE VIAGGIO

Come disposto nel Provvedimento dell'Agencia delle Entrate n. 94904 del 02/08/2013, per le annualità 2012 e 2013 ***i commercianti al minuto e soggetti assimilati*** ex art. 22 DPR n. 633/72, ***nonché le agenzie viaggio*** ex art. 74-ter, ***possono indicare nella comunicazione le sole fatture di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo dell'IVA.***

Orbene, nelle istruzioni viene indicato che tale semplificazione è limitata alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.

Sul punto l'Agencia, dopo aver precisato che tale esclusione ha natura "soggettiva", ***evidenzia che nella comunicazione in esame devono essere obbligatoriamente riportate le fatture di importo pari o superiore a € 3.600 a prescindere dall'annotazione nel registro dei corrispettivi***, la semplificazione opera quindi anche se il contribuente ha tenuto il registro delle fatture emesse.

FIRMA E CONSERVAZIONE DEL MODELLO

Infine, per quanto concerne ***la firma della dichiarazione e la conservazione del modello***, dopo l'invio, ***l'Amministrazione specifica che, trattandosi di un modello di comunicazione e non di un modello di dichiarazione, a esso non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.***

In particolare, fermo restando l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, ***la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973*** (id: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) ***e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.***

Carissimi Colleghi, Vi auguriamo di trascorrere serene festività. Il nostro impegno riprenderà nel Gennaio 2014. Auguriamo a tutti Voi ed alle Vs. famiglie tanta gioia, tranquillità e, sul lavoro, tanta prosperità!!!!

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA"
il RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco Capaccio**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/GC